



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

COMUNICATO UFFICIALE N. 138

*(TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 114 (S.S. 2019/2020) - RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2019)*

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE NAPOLETANO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PASQUALE NAPOLETANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 17, comma 4, ed artt. 33 e 37 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art 38, comma 1, delle NOIF per aver omesso il pagamento delle quote di tesseramento per due stagioni consecutive e per aver svolto attività di allenatore nella s/s 2018/19 per la società ASD Città di Anagni Calcio benché privo di tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato, nonché dallo stesso deferito ammesso in sede di audizione personale resa in data 4.4.2019 innanzi alla Procura Federale, che il Sig. Napoletano ha svolto attività senza il necessario tesseramento, negato dal Settore Tecnico a causa del mancato pagamento delle quote di iscrizione relative alle due precedenti stagioni sportive, pagamento avvenuto soltanto il giorno 5.4.2019, cioè il giorno successivo alla sua audizione nella quale, evidentemente, prendeva atto della violazione commessa

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PASQUALE NAPOLETANO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sette**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO D'AMICO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALESSANDRO D'AMICO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 34 e 35, del Regolamento della LND, all'art 8.7 del C.U. n. 1, nonché all'art 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ed anche all'art. 63 delle NOIF per aver (a) organizzato per la società ASD Mistral Gaeta un incontro amichevole con una squadra del Nebraska in data 14.6.2018, con arbitri non autorizzati dall'AIA e senza aver preventivamente informato il Comitato Regionale di appartenenza. Altresì (b) per aver violato l'art 22, comma 1, del CGS in quanto sebbene

convocato dal Collaboratore della Procura Federale non si è presentato senza peraltro addurre nessuna giustificazione al riguardo;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi otto complessivi di cui mesi sei per il capo *sub a*) e mesi due per il capo *sub b*);
- esaminate le argomentazioni difensive del deferito ed in particolare la memoria del 15.10.2019;

Ritenuto che:

- deve respingersi l'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dal Sig. D'Amico nei confronti di questa Commissione *ex artt.* 4, 38 e 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dato che il deferito risulta iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e non può dunque assumere alcuna rilevanza la circostanza che, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, il medesimo fosse tesserato come dirigente (e non come allenatore) della società ASD Pro Calcio Terracina;
- nel merito, non si ritiene sufficientemente provato l'addebito di cui al primo capo di incolpazione (*sub a*) in quanto dal materiale acquisito dalla Procura Federale emerge che il deferito si è limitato a mettere in contatto la squadra del Nebraska e quella della A.S.D. Vigor Gaeta (ovvero della Juniores Mistral Città di Gaeta) ed è rimasto estraneo all'organizzazione e svolgimento dell'incontro amichevole del 15.10.2019 che si è invece tenuto su iniziativa della Vigor (il cui Presidente ha richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il campo comunale "Riciniello") ed alla presenza e con il coordinamento dei soli rappresentanti della Mistral (il Presidente Ciccarello ed i dirigenti Turrini e Miccolo);
- è invece fondato l'addebito di cui al secondo capo di incolpazione (*sub b*) posto che risulta documentalmente comprovato che il Sig. D'Amico è stato regolarmente convocato e non si è presentato all'audizione disposta dalla Procura Federale per il 15.5.2019; mentre il deferito non ha dimostrato il fondamento di alcuna delle ragioni addotte per giustificare la mancata comparizione, non avendo fornito alcuna prova documentale e/o testimoniale né del "guasto al computer" che avrebbe impedito l'invio dell'email contenente la richiesta di rinvio dell'audizione del 15.5.2019 che è stata trasmessa alla Procura Federale solo il successivo 20.5.2019; né del fatto che il medesimo, in data 15.5.2019, si sarebbe recato presso gli uffici della Procura di Via Campania a Roma per sottoporsi all'audizione, arrivando "tardi" per "problemi di traffico" quando "il collaboratore della Procura aveva già lasciato lo stabile".

#### **P.Q.M.**

dichiara il Sig. **ALESSANDRO D'AMICO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO ANDRIANI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CLAUDIO ANDRIANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e 39 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D. per aver consentito e comunque non impedito nella stagione 2018/19 la conduzione della prima squadra della società FCD La Querce 2009 al sig. Alessio Di Carlo ( soggetto non abilitato e privo di qualifica);
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva depositata nell'interesse del deferito in data 12.7.2019;

Ritenuto che:

- la difesa del deferito eccepisce che il Sig. Andriani sarebbe stato assente soltanto in occasione di una partita della prima squadra e che lo stesso deferito non sarebbe stato a conoscenza del nominativo di chi lo aveva sostituito in panchina;
- dalle testimonianze acquisite agli atti di indagine e dalla documentazione allegata alla denuncia a firma del Presidente AIAC della Regione Toscana da cui ha preso avvio il procedimento che ci occupa risulta tuttavia che: il deferito è stato sostituito durante le partite dal Sig. Di Carlo (soggetto non abilitato e privo di qualifica) in più di un'occasione; Di Carlo ha collaborato con il deferito nella conduzione degli allenamenti settimanali, nel corso di tutto la stagione sportiva;
- inoltre, pur mancando la prova certa del fatto che il Sig. Andriani fosse a conoscenza di chi fosse il soggetto che lo sostituiva in panchina durante le partite (la prova circa la consapevolezza o meno di un soggetto in relazione all'esistenza di un fatto è di per sé difficile, se non impossibile, se affidata al solo interessato e senza la possibilità di acquisire riscontri esterni), tale circostanza non vale ad escludere la responsabilità del deferito che, in quanto allenatore responsabile della prima squadra, aveva l'onere di informarsi circa il nominativo del soggetto che lo sostituiva in panchina e del fatto che egli fosse munito della necessaria abilitazione;
- la mancata prova della consapevolezza del deferito in ordine a tali circostanze può valere ad attenuare l'entità della sanzione, ma non certo ad escluderla del tutto, anche perché risulta comprovato dalle stesse testimonianze, nonché ammesso dal medesimo deferito in sede di udienza, che il Sig. Andriani si avvaleva della collaborazione del Sig. Di Carlo durante gli allenamenti settimanali e dunque appare poco credibile che egli non sapesse che il Di Carlo andava in panchina al suo posto quando lui era assente;
- in aggiunta vale osservare che dai periodici (sia del luglio 2018, quindi d'inizio stagione, sia dell'ottobre 2018) risulta indicato quale allenatore della squadra il Sig. Di Carlo (*cf.* in particolare alcune dichiarazioni del Presidente Nucciarelli mai smentite);
- le eccezioni difensive possono quindi essere accolte solo ai limitati fini della quantificazione della squalifica;

#### **P.Q.M.**

dichiara il sig. **CLAUDIO ANDRIANI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **GABRIELE PASSERINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GABRIELE PASSERINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per l'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto attività di preparatore di portieri per la SSD Green Club nel corso della s.s. 2017/2018 benché tesserato per la società Ottavia, nonché per svolto nel corso della s.s. 2018/19 – benché tesserato con la società ASD S. Maria della Mole – l'attività di match analyst in favore della società Monterosi FC SSD senza essere tesserato per quest'ultima società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- le circostanze di fatto contestate al deferito in relazione sia alla s.s. 2017/18, sia alla s.s. 2018/19, risultano documentalmente comprovate ed ammesse dal deferito;

- la responsabilità del deferito non è esclusa né dal fatto che la collaborazione con la SSD Green Club sia stata saltuaria e non si sia svolta in costanza di tesseramento per l'Ottavia; né dal fatto che l'attività di match analyst svolta in favore della Monterosi FC SSD non sarebbe un'attività sportiva bensì un'attività economica professionale, senza obbligo di tesseramento, che il deferito avrebbe reso in favore direttamente dell'allenatore e non in favore di detta società;

- al riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento secondo cui il cd. divieto di doppia attività riguarda qualsiasi attività svolta, nella stessa stagione sportiva, in favore di società diversa da quella per la quale si è tesserati (ed anche indipendentemente dal tesseramento) e dunque colpisce anche le attività poste in essere nella specie dal deferito, a nulla rilevando che l'attività di match analyst sia da considerarsi attività "non sportiva" né che l'attività per il Green Club si sia svolta in mesi non coincidenti con quelli del tesseramento per altra società, dato che il divieto in questione non presuppone la "contemporaneità" delle due attività, ma esclusivamente che queste siano poste in essere nella stessa stagione sportiva; né vale a escludere la responsabilità il fatto che l'attività di match analyst sia stata resa in favore dell'allenatore, dal momento che si tratta comunque di attività destinata a vantaggio della società e dunque vietata, potendosi altrimenti facilmente eludere il divieto in oggetto.

### P.Q.M.

dichiara il sig. **GABRIELE PASSERINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi sei**.

“Procedimento disciplinare a carico di **BIAGIO SAVARESE** e **GIULIANO RAGONESI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **BIAGIO SAVARESE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 2, del C.G.S.,(art. 4, comma 1, del vigente in qualità CGS) nonché dell'art 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché redigeva e predisponendo una nota datata 8.5.2019 che conteneva giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento – conclusosi poi, da parte della Corte Federale Appello della FIGC - con una sanzione per lo stesso di sei mesi di inibizione. Nella stessa nota il deferito esprimeva poi giudizi lesivi della professionalità e della correttezza di altri tecnici (indicati con i loro cognomi) per essersi gli stessi prestati a rendere dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero determinato una ricostruzione strumentale della realtà e che altrettanto ingiustamente avrebbero portato ingiustamente al suo deferimento.

Chiedeva poi al sig. Giuliano Ragonese di provvedere all'invio di tale mail e, quest'ultimo in qualità di Segretario Generale dell'AIAC, provvedeva a tale invio dalla propria casella di posta elettronica in data 10.5.2019.

- considerato che il sig. **GIULIANO RAGONESI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 2, del C.G.S. (art. 4 del vigente CGS) nonché art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché inviava copia della nota suddetta con mail datata 10.5.2019, dalla propria casella di posta elettronica, il testo della comunicazione a numerosi rappresentanti dell'associazione, tra cui il Presidente dell'AIAC. La copia della nota del deferito Biagio Savarese conteneva giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento – conclusosi poi, da parte della Corte Federale Appello della FIGC - con una sanzione per lo stesso Savarese di sei mesi di inibizione. Nella stessa nota inoltre venivano espressi poi giudizi lesivi della professionalità e della correttezza di altri tecnici ( indicati con i loro cognomi) per essersi gli stessi prestati a rendere dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero determinato una

ricostruzione strumentale della realtà e che altrettanto ingiustamente avrebbero portato ingiustamente al suo deferimento.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha richiesto la sanzione della squalifica di 60 giorni per il Sig. Giuliano Ragonesi e di 120 giorni per il Sig. Biagio Savarese;

- esaminate le argomentazioni difensive dei deferiti ed in particolare le memorie del 26.08.2019 di Savarese e del 29.10.2019 di Ragonesi (nonostante l'intempestività di quest'ultima) con la relativa documentazione;

Ritenuto che:

- deve anzitutto respingersi l'eccezione preliminare di tardività del deferimento e quindi di decadenza dal potere disciplinare *ex art. 32 ter*, comma 8, C.G.S. dato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza federale condiviso da questa Commissione Disciplinare (da ultimo nella decisione di cui al C.U. n. 86/2019), il termine indicato dalla suddetta disposizione non è da considerarsi perentorio bensì acceleratorio dal momento che all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o un'efficacia preclusiva. Né a conclusione diversa conduce l'art. 38, comma 6, C.G.S., richiamato dalla difesa di parte deferita, posto che ragioni di natura sistematica inducono a ritenere che tale disposizione possa trovare applicazione solo in relazione ai termini successivi all'atto di deferimento e dunque con riferimento al procedimento disciplinare *stricto sensu* e non a quelli indicati dall'art. 32 *ter* C.G.S., che è inserito nel titolo III ("Organi della giustizia sportiva") laddove invece l'art. 38 è inserito nel titolo IV ("Norme generali del procedimento");

- non si condivide l'eccezione preliminare relativa all'omessa contestazione specifica della violazione dell'art. 5 C.G.S. ("dichiarazioni lesive") e questo sia perché i comportamenti contestati ai deferiti rientrano astrattamente tra le condotte lesive della lealtà, della correttezza e della probità nei rapporti inerenti all'ordinamento sportivo di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 2, C.G.S. (espressamente richiamato dalla Procura Federale negli atti di deferimento); sia perché è consentito alla Commissione Disciplinare, in forza del principio *iura novit curia*, individuare la norma applicabile nella fattispecie quando, come in questo caso, l'atto di deferimento descrive in modo specifico i fatti oggetto di contestazione disciplinare;

- deve poi respingersi l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine per l'asserita violazione dell'obbligo di astensione degli "Uffici della Procura Federale FIGC", che i deferiti hanno inteso fondare sull'art. 2, punto 2, del C.G.S. del Coni e conseguentemente sull'art. 51 c.p.c. sul presupposto che mancherebbe nel Codice di Giustizia Sportiva una specifica regolamentazione della fattispecie. Secondo i deferiti, in particolare, l'attività di indagine del procedimento in oggetto sarebbe viziata da un conflitto di interessi giacché l'atto di conclusione indagini e l'atto di deferimento del precedente procedimento n. 67/18-19, così come quello che ci occupa, sarebbero stati sottoscritti dalla medesima persona fisica dell'Ufficio della Procura Federale.

Invero il CGS Coni disciplina puntualmente l'istituto dell'astensione (così come quello della ricusazione).

L'art. 46 del CGS Coni prevede infatti che "*il procuratore ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza*". Tale norma è in sintonia con l'art. 51, comma 2, del c.p.c. laddove è prevista la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, mentre nel primo comma sono tipizzate le ipotesi di obbligatorietà dell'astensione, che pacificamente nel caso di specie non ricorrono.

Nella specie, dunque, si tratterebbe semmai di un'ipotesi di astensione facoltativa e non obbligatoria; il che già di per sé esclude che la mancata astensione renda inutilizzabili gli atti di indagine.

Aggiungasi che tale facoltà di astenersi deve essere valutata ed autorizzata formalmente dal Procuratore Generale dello Sport. Sicché è dato ritenere che tale potere di controllo esercitato dalla Procura Generale esista anche nel caso opposto e cioè quando non pervenga alcuna istanza di astensione dato che, una volta messo a conoscenza del procedimento con l'avviso conclusione indagini o con il deferimento, il Procuratore Generale, su richiesta del Procuratore Federale, può valutare la possibilità di applicare un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione specifica del procedimento (vedi art. 52 comma 2, CGS Coni) ovvero addirittura valutare la possibilità dell'avocazione, se ricorrono le ipotesi stabilite dall' art. 12 ter dello Statuto del Coni, sempre all'esito di una determinata procedura che vede coinvolto, comunque, anche il Procuratore federale (vedi art. 51 comma 6 e 7 CGS Coni).

Cosicché nella fattispecie, anche l'omesso esercizio di tali poteri da parte della Procura Generale dello Sport costituisce indice idoneo a rivelare l'insussistenza delle "gravi ragioni di convenienza" che avrebbero dovuto (invero solo potuto) indurre all'astensione; ragioni che comunque non sono state specificamente indicate dai deferiti e che questa Commissione non ravvisa sussistere nella specie posto che non possono essere *ex se* integrate dalla mera coincidenza dei soggetti incaricati dell'istruzione dei due procedimenti disciplinari;

- anche l'eccezione relativa alla mancata contestazione e relativo rinvio a giudizio dell'AIAC per responsabilità oggettiva ed in qualità di litisconsorte necessario formulata dalla difesa del solo Savarese, appare priva di pregio.

Anche a voler prescindere dai molti dubbi che questa Commissione nutre in merito all'equiparazione sostenuta dalla difesa tra le società sportive e un'associazione di categoria in relazione all'assoggettabilità di quest'ultima alla norma relativa alla responsabilità oggettiva, cioè ad una norma di stretta interpretazione che dev'essere applicata alle sole ipotesi in essa tipizzate, in ogni caso il richiamo alla decisione della CFA n. 15/2018 risulta inconferente perché nel presente procedimento non si contesta un comportamento disciplinarmente rilevante predisposto da due soggetti giuridici in concorso tra loro (come invece nel caso richiamato, laddove le due società avrebbero compiuto congiuntamente atti e fatti idonei a compiere l'illecito contestato).

Inoltre, anche a voler omettere di considerare le eventuali questioni di competenza (che pur sussisterebbero), si ritiene che l'eventuale mancato deferimento di soggetti diversi dai diretti responsabili, per qualsivoglia tipo di coinvolgimento ed a maggior ragione a titolo di responsabilità oggettiva, non può invalidare il procedimento avviato nei confronti di chi viene individuato come diretto responsabile;

- nel merito, Ragonesi nega la propria responsabilità sostenendo di aver agito nell'adempimento di un dovere, essendo tenuto, quale Direttore Generale AIAC, a consegnare la lettera di Savarese ai destinatari in essa indicati trattandosi di soggetti tutti appartenenti agli organi apicali della stessa AIAC e avendogli Savarese trasmesso detta lettera proprio affinché egli la consegnasse ai diretti destinatari;

- il comportamento di Ragonesi, tuttavia, seppur possa trovare parziale giustificazione nel ruolo interno all'AIAC da lui assunto, potendosi ritenere che rientrasse tra i suoi compiti di ufficio anche quello di consegnare la lettera ricevuta ai suoi destinatari, è censurabile dal punto di vista disciplinare in quanto il deferito non si è limitato ad inoltrare tramite mail la lettera di Savarese, ma ha anche commentato tale invio spiegando che si trattava di una semplice "*precisazione*

*cronologica di noti fatti*”, così mostrando di volerne fare proprio il contenuto (con affermazione che, come verrà evidenziato nel prosieguo, non corrisponde al vero ed è anzi tale da indurre in errore i destinatari della missiva); inoltre Ragonesi, che per la trasmissione della lettera ha utilizzato una propria casella di posta elettronica e non quella istituzionale dell’AIAC, ha inoltrato la lettera in questione anche ad alcuni soggetti che non erano indicati tra i destinatari ai quali Savarese avrebbe voluto far pervenire il suo scritto; sicché, nel complesso, Ragonesi risulta essere andato al di là dei propri compiti istituzionali e dei propri doveri di ufficio, avendo concorso a diffondere una lettera dal contenuto lesivo;

- nella quantificazione della sanzione occorre tenere conto della recidiva specifica, dal momento che Ragonesi è stato recentemente sanzionato da questa Commissione per la violazione delle medesime norme del CGS e per un comportamento analogo a quello di specie;

- passando alla posizione del Sig. Savarese, egli ritiene che il contenuto della missiva da lui redatta con richiesta al Ragonesi di inviarla a determinati destinatari riporti semplicemente una propria lettura “critica” dei fatti posti alla base di una decisione che ancora oggi lui sente ingiusta riproponendo gran parte delle critiche esposte nel corso del giudizio nell’ esercizio e nei limiti del suo diritto di difesa. La Commissione ritiene invece che il tenore della lettera redatta da Savarese presenti un contenuto lesivo sia nei confronti di alcuni tesserati che delle istituzioni sportive nella misura in cui vengono riproposte ricostruzioni personali di fatti già posti al vaglio di due organi di giustizia; vengono ingenerati dubbi sia sull’operato della Procura Federale che su presunti comportamenti tenuti da alcuni tesserati; vengono espressi giudizi dal contenuto diffamatorio nei confronti di tesserati; viene addirittura paventata l’esistenza di una “macchinazione” posta in essere da alcuni tesserati e dalla Procura federale ai suoi danni.

Il contenuto della missiva è stato ribadito dallo stesso Savarese in sede di udienza innanzi a questa Commissione nel corso della quale ha confermato la sua ferma convinzione di quanto espresso nello scritto eliminando di fatto qualsiasi dubbio sulla presunta formulazione dubitativa o interrogativa che la difesa ha invocato con riferimento ai punti interrogativi (“?”) presenti in alcuni passaggi dello scritto;

- ai fini della quantificazione della sanzione occorre tenere conto, anche per quanto riguarda Savarese, della recidiva;

- in base alle considerazioni che precedono questa Commissione Disciplinare ritiene pertanto che il Sig. Biagio Savarese ed il Sig. Giuliano Ragonesi debbano essere ritenuti responsabili delle contestazioni a loro rispettivamente ascritte.

- in considerazione delle circostanze del caso concreto, si ritiene adeguata l’applicazione nei confronti dei deferiti della sanzione di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

dichiara i sigg. **BIAGIO SAVARESE** e **GIULIANO RAGONESI** responsabili, nei limiti di cui in motivazione, dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge loro la sanzione di **giorni venti** a carico di **GIULIANO RAGONESI** e di **giorni cento** a carico di **BIAGIO SAVARESE**.

IL VICE PRESIDENTE  
f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 11.11.2019

IL SEGRETARIO  
f.to (Dott. Nicola Durante)